

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazioni impianti per produzione di energia elettrica - Impianti di biogas

PRESCRIZIONI GENERALI

Entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento devono avere inizio i lavori per la costruzione dell'impianto e l'inizio dei lavori deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Milano, all'Arpa e al Comune entro 10 giorni prima dell'avvio, trascorso il termine di un anno dalla data di notifica senza l'effettivo inizio dei lavori la presente autorizzazione decade automaticamente.

Il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori, decorsi tali termini la presente Autorizzazione decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La Società titolare della presente autorizzazione, è tenuta:

- a comunicare alla Città Metropolitana di Milano le eventuali variazioni sia del programma di utilizzo di combustibili fossili commerciali che del programma di utilizzo del calore cogenerato;
- ad ottemperare a quanto disposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia di impianti di cogenerazione;

Matrice inquinamento acustico

Qualora in futuro si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 /95, art. 5 della L.R. n. 13 del 10/08/2001 e la DGR della Regione Lombardia n. 7/8313 dell'08/03/2002.

Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.

Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, e ad ARPA dipartimentale.

Matrice rifiuti

Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/06.

I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice CER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti, in particolare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; devono essere separati i rifiuti incompatibili tra loro, ossia che potrebbero reagire. Le aree adibite allo stoccaggio devono essere debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, nonché eventuali norme di comportamento; i contenitori dei rifiuti speciali liquidi devono essere collocati in idonei bacini di contenimento e preferibilmente al coperto.

Nel caso fosse presente un impianto di addolcimento dell'acqua i reflui derivanti dalla rigenerazione dell'impianto devono essere gestiti come rifiuti speciali; nell'ipotesi in cui i reflui suddetti vengano scaricati e pertanto considerati come acque reflue industriali, la parte dovrà verificare preventivamente il rispetto dei limiti della Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 s.m.i. ed eventualmente installare un presidio depurativo.

I rifiuti decadenti dai sistemi di trattamento delle emissioni devono essere gestiti come rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi in base alle caratteristiche dei medesimi.

L'eventuale utilizzo di biomasse diverse da quelle dichiarate, liquami e letami zootecnici, o eventualmente matrici provenienti da allevamenti non appartenenti alla società proponente, potrebbe far classificare il digestore come impianto di gestione rifiuti relativamente alla operazione R1 utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. In questo caso la tipologia delle biomasse dovrà essere adeguatamente descritta e nel caso queste ricadano nella definizione di rifiuti, dovranno essere individuati i codici CER e specificata la loro compatibilità con il processo di digestione anaerobica descritto nella relazione allegata al progetto.

Per questa eventualità dovrà essere presentata insieme all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 una specifica istanza di autorizzazione ai sensi di quanto disposto dagli articoli 208 e 216 del D.lgs. 152/06 s.m.i

Matrice aria

Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v.

INQUINANTI E LIMITI ALLE EMISSIONI

Sigla	Apparecchiatura annessa	Parametri	portata (m ³ /ora)	Limiti (mg/Nm ³)
E 1	Cogeneratore	COT * CO NOx ** HCL *** Polveri NH ₃ ****		

* esclusi i metanici. ** espressi come NO₂ *** composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori. **** Nel caso si utilizzino sistemi di abbattimento ad urea/ammoniaca

I limiti di emissione sono definiti su base oraria e riferiti ad una percentuale di ossigeno libero pari al 5 % in volume.

Sigla	Apparecchiatura annessa	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
E 2	Torcia	COV * CO HCL HF SO ₂	

* come propano.

I limiti di emissione sono definiti su base oraria e riferiti ad una percentuale di ossigeno libero pari al 5 % in volume. Questi limiti si intendono automaticamente rispettati se oltre a rispettare le caratteristiche chimico fisiche del biogas sotto riportate, la combustione avviene in caldaia o in torcia chiusa in condizioni controllate garantendo a regime i parametri sotto riportati:

Caratteristiche biogas		Parametri torcia	
p. c. i.	> 14.600 kJ/Nm ³	Temperatura	> 1000 °C
cloro totale	< 50 mg/Nm ³	Ossigeno libero	> 6 %
fluoro totale	< 10 mg/Nm ³	Tempo di permanenza	> 0,3 s.
zolfo ridotto(come H ₂ S) < 0,1 % in volume			

--	--

Sigla	Apparecchiatura annessa	Parametri	Limiti
E 3	Caldaia di integrazione	DGR 6/8/012 n. IX/3934	DGR 6/8/012 n. IX/3934

Nel caso l'impianto suddetto venga effettivamente rimosso non sarà necessaria l'esecuzione delle analisi delle emissioni

a) nel caso sia presente un camino di emergenza dovrà essere installata apposita apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e per il conteggio delle ore di funzionamento (conta ore non azzerabile) che provveda automaticamente a rilevare e registrare l'utilizzo dello stesso al fine di monitorarne il funzionamento nel tempo. Qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass risultasse superiore al 5% della durata annua dell'emissione ad esso correlata dovrà essere garantito il rispetto dei limiti fissati per l'emissione ed eventualmente attivato il Sistema di Analisi delle Emissioni. Il sistema di contenimento, qualora necessario, dovrà essere rispondente ai requisiti della DGR 3552/2012. È opportuno ricordare che il ricorso al by-pass può essere previsto solo nelle fasi di emergenza e soltanto per il tempo necessario all'arresto dell'impianto e del relativo sistema di abbattimento.

b) Il cogeneratore E 1 dovrà essere dotato sia di Sistema di controllo della combustione (SCC) conforme a quanto indicato al punto 6.2.3 della DGR IX/3934, che di SAE/SME conforme al punto 6.2.2 della DGR IX/3934. La conformità dei valori misurati ai valori limite è valutata in base alle prescrizioni imposte al punto 7.1 della DGR IX/3934 ed i valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 5 % in volume.

c) Le caldaie dovranno essere dotate di SAE/SME e di sistema di controllo della combustione (SCC) conforme a quanto indicato al punto 6.2.3 della DGR IX/3934. La conformità dei valori misurati ai valori limite è valutata in base alle prescrizioni imposte al punto 7.1 della DGR IX/3934 ed i valori limite sono riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 3 % in volume.

d) Deve essere preso in considerazione il trattamento delle eventuali emissioni decadenti dalla coppa di raccolta dell'olio lubrificante del motore del cogeneratore; si ritiene necessario che l'impianto venga dotato di un sistema di trattamento delle emissioni summentovate nel caso non sia previsto il ricircolo delle stesse all'interno del processo di combustione.

e) tutti i camini devono essere provvisti di sigla identificativa devono avere un'altezza conforme al punto 8 della DGR 6/8/012 n. IX/3934.

f) Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259 e UNI EN ISO16911-1. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni opportunamente documentate e concordate con l'ARPA competente per territorio.

g) I campionamenti e le metodiche analitiche dovranno essere conformi a quanto riportato dalle norme UNI specifiche e, in caso di non possibilità o variazione degli stessi, dovrà essere concordato preventivamente con ARPA l'eventuale modifica che si voglia adottare.

Messa in esercizio ed a regime

L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non diversamente previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime;

La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni di un impianto già attivo senza che siano intervenute modifiche sostanziali, l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti, ma:

- qualora i limiti prescritti siano identici a quelli della precedente autorizzazione, l'esercente dovrà mantenere la cadenza temporale dei controlli analitici prescritti;
- qualora i limiti prescritti siano modificati rispetto al precedente assetto autorizzativo, l'esercente dovrà attuare il previsto ciclo di verifiche e trasmetterne alla Città Metropolitana di Milano, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici, entro 90 giorni dal rilascio.

Modalità e controllo delle emissioni

Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Si rammenta in ogni caso che:

- il ciclo di campionamento deve essere realizzato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime ed in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- i risultati della campagna di rilevazioni devono essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime degli impianti all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio;
- gli esiti delle rilevazioni devono essere accompagnate da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- le verifiche successive, relative ai generatori collegati ai punti emissivi EN, devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve, fatte salve diverse specifiche disposizioni dell'Autorità competente, essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio all'Autorità competente al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali siano stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici della DGR 30 maggio 2012 n.IX/3552.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed al Dipartimento ARPA competente per territorio.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal DLgs 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ piuttosto che in $\text{Nm}^3\text{T/h}$);
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed ai fumi secchi od umidi a seconda della definizione del limite (espressi in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$);
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;
 - nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate;
- Sospensioni temporanee delle attività.

Qualora la ditta, autorizzata ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs 152/06, si veda costretta a:

- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva;
- utilizzare gli impianti a carico ridotto o in maniera discontinua;

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed al dipartimento di ARPA Lombardia territorialmente competenti, secondo le modalità previste dalla Provincia competente.

SAE/SME

Il Sistema di Analisi delle Emissioni (S.A.E.), nonché i criteri e le procedure di gestione, controllo e verifica dello stesso, devono essere conformi a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. Tali criteri e procedure diverranno parte integrante del Manuale di Gestione, definito secondo le specifiche stabilite dall'Autorità di Controllo e devono, inoltre, essere rispettate le seguenti prescrizioni per le fasi di avvio, arresto e malfunzionamento dell'impianto:

Gestione fasi di avvio e arresto, malfunzionamento

La gestione delle fasi di avvio e, arresto degli impianti deve essere conforme a quanto riportato nella D.D.S. 4343/2010 e s.m.i. e descritta all'interno del Manuale di Gestione dello SAE/SME. In particolare:

1. Il gestore dovrà individuare il Minimo Tecnico, così come definito dal DLgs 152/06 e s.m.i. e comunicarlo all'Autorità Competente e all'ARPA territorialmente competente tramite la definizione dei parametri di impianto che lo caratterizzano.
2. Il gestore dovrà definire e riportare nel Manuale di Gestione i parametri che caratterizzano gli stati di funzionamento dell'impianto (Avviamento - Arresto - Fermata - A regime - Guasto).
3. I gradienti di variazione di carico impianto (gradienti di salita di carico $[\text{MW/min}]$ - gradiente di discesa di carico $[\text{MW/min}]$ - tempo di regimazione termica $[\text{min}]$).

Malfunzionamento/Anomalia del SAE/SME

Nel caso di guasti/malfunzionamenti, ovvero fuori servizio del sistema S.A.E./SME e non dell'impianto dovranno essere adottate delle Procedure, concordate con l'Autorità di Controllo, in grado di descrivere il funzionamento dell'impianto. Tali procedure che andranno descritte all'interno del Manuale di Gestione del SAE/SME, dovranno prevedere l'adozione di misure sostitutive, quali:

1. L'utilizzo di analizzatori di riserva verificati periodicamente (linearità annuale);
2. Misure ausiliarie;

3.Valori stimati corrispondenti allo stato impiantistico in essere.

Se il periodo si protrae per più di 96 ore viene richiesta comunque l'effettuazione di misure in continuo con sistemi di riserva o di campagne di misura discontinue con frequenza concordata con l'Autorità di Controllo, o lo spegnimento dell'impianto.

Ripristino degli strumenti

Gli interventi che richiedono necessariamente la ricalibrazione dell'analizzatore/misura interessata alla rimessa in servizio, sono:

1. Strumentazione estrattiva
 - interventi (qualsiasi) sulla cella di misura/rivelatore
 - interventi (qualsiasi) sulle ottiche del banco ottico (ove applicabile)
 - costituzione della cella elettrochimica (ove applicabile)
2. Strumentazione in situ
 - interventi sul banco ottico (ove applicabile)
 - modifica dei parametri di calibrazione

Malfunzionamento/anomalia impianto

Devono essere definite, concordandole con l'Autorità di Controllo e descritte all'interno del Manuale di Gestione delle procedure per la gestione di guasti e anomalie che possano causare o causino superamenti dei valori di misura rispetto ai limiti di emissione. In particolare tali procedure devono prevedere una o più delle seguenti azioni:

- 1.valutazione delle possibili cause del superamento;
- 2.rimozione delle eventuali anomalie di impianto;
- 3.blocco della variazione di carico in corso ed attesa della stabilizzazione;
- 4.variazione del carico e valutazione dell'andamento a seguito della stabilizzazione;
- 5.riduzione del carico;
- 6.variazione della modalità di combustione;
- 7.verifica/regolazione dei parametri di combustione;
- 8.fermata del gruppo/impianto.

Tuttavia l'Azienda non deve, per nessun motivo, interrompere la rilevazione e registrazione dei valori in concentrazione delle emissioni, indipendentemente dall'applicazione della verifica del rispetto del limite in questo intervallo.

Gestione dei superamenti

In presenza di un superamento di un limite, il gestore dell'impianto dovrà comunicare all'Autorità Competente e ad ARPA, entro le ore 12 del giorno successivo all'evento, i dati di emissione rilevati nonché le azioni correttive messe in atto. La comunicazione agli Enti sopra indicati dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- 1.copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie giornaliere;
- 2.copia dei tabulati contenenti il riepilogo delle concentrazioni medie orarie ;
- 3.copia dei tabulati contenenti il riepilogo dell'assetto di conduzione degli impianti;
- 4.condizioni di esercizio degli impianti;
- 5.situazione evidenziata;
- 6.diario degli interventi attuati;
- 7.esito degli interventi.

Conservazione - Comunicazione dei dati

Il gestore dell'impianto dovrà conservare e tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo gli archivi dei dati (medie orarie, giornaliere e mensili), su supporto informatico, per un periodo minimo non inferiore a 5 anni e dovrà organizzarli secondo quanto riportato nella D.D.S. 4343/2010 o concordato con l'Autorità di Controllo.

Le tabelle riepilogative dei dati acquisiti dal S.A.E./S.M.E. vanno trasmessi all'Autorità di Controllo con le seguenti scadenze:

1. entro 24 ore nel caso di superamento del limite di legge
2. semestralmente in tutti gli altri casi (entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno)

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti produttivi, dei sistemi di aspirazione e convogliamento nonché, se presenti, di trattamento degli effluenti devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 1.manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- 2.manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) o, in assenza delle indicazioni di cui sopra, con frequenza almeno semestrale;
- 3.controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione ed eventuale depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro, fisico od informatico, dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- 1.la data di effettuazione dell'intervento;
- 2.il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- 3.la descrizione sintetica dell'intervento;
- 4.l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Molestie olfattive

In relazione alla specifica attività svolta, caratterizzata da sostanze a bassa soglia olfattiva, il gestore dovrà procedere alla definizione di un sistema di gestione ambientale tale da consentire lo sviluppo di modalità operative e di gestione dei propri impianti in modo tale da: limitare eventi incidentali e/o anomalie di funzionamento, contenere eventuali fenomeni di molestia, intervenire in modo puntuale al fine di mitigarne gli effetti di fenomeni di molestia garantire il necessario raccordo con le diverse autorità interessate.

L'esercente, dovrà trasmettere ad Arpa, Comune ed A.C. entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione uno studio dell'impatto olfattivo secondo i criteri definiti dalla DGR 3018/12 sulle emissioni odorigene. Al fine di caratterizzare il fenomeno i metodi di riferimento da utilizzare sono quelli sanciti dalla norma UNICHIM 158 per la definizione delle strategie di prelievo ed osservazione del fenomeno, mentre per la determinazione del potere stimolante dal punto di vista olfattivo della miscela di sostanze il metodo è l'UNI EN 13725/2004

Matrice acque

Fatto salvo quanto verrà prescritto dall'Ente Gestore del servizio idrico, lo scarico delle acque reflue industriali, pertanto tutte acque reflue coinvolte nel ciclo produttivo comprese quelle di raffreddamento, deve rispettare i limiti della Tabella 3 (Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura) Allegato 5 alla Parte III del dlgs 152/06 s.m.i. in base alla tipologia del recapito.

Le varie tipologie di acque derivanti dal ciclo produttivo sono quelle costituite dai colaticci/percolati, dalle acque meteoriche di dilavamento, dalle condense del biogas e dallo scarico dei servizi igienici.

Lo scarico del colaticcio/percolato e le acque meteoriche delle zone a rischio verranno raccolte con rete dedicata e quindi convogliate nel digestore. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali considerati non a rischio di contaminazione dovranno essere raccolte mediante una rete, convogliate in una vasca di decantazione e quindi recapitate in CIS; nel medesimo CIS si immetteranno anche le acque meteoriche ricadenti dalle coperture. Le condense tramite rete dedicata verranno convogliate nel serbatoio di immagazzinaggio del digestato.

Le acque reflue domestiche decadenti dai servizi igienici dovranno essere scaricate in una fossa settica tipo Imhoff e successiva subirrigazione, conformemente a quanto previsto dal R.R. n.3/2006.

Ai sensi dell'art.101 c.3 del D.Lgs 152/06, lo scarico in CIS deve essere reso accessibile per il campionamento ai fini del controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento.

Si ricorda che i pozzetti presenti devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101;

periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti eventualmente presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque dovrà essere comunicato tempestivamente alla Città Metropolitana di Milano ed al dipartimento ARPA competente per territorio; qualora il problema non possa essere risolto in un tempo congruo, la Città Metropolitana di Milano potrà prescrivere l'interruzione immediata della produzione.

La ditta dovrà trasmettere entro un mese dall'ottenimento dell'autorizzazione una planimetria della rete fognaria, se esistente, in cui sia indicata la rete delle acque reflue industriali con il relativo recapito, pozzetto di campionamento ed eventuale sistema depurativo.

Matrice suolo

È preferibile che tutti i serbatoi contenenti liquidi inquinanti, sia materie prime che rifiuti, siano collocati fuori terra e dotati di idoneo bacino di contenimento; nel caso i contenitori fossero interrati è obbligatorio che i medesimi siano muniti di doppia parete e di un sistema di controllo in continuo delle eventuali perdite collegato ad un allarme ottico e/o visivo.

Le aree di carico e scarico e le griglie di scolo presenti devono essere mantenute in buono stato e le parti di pavimentazione che presentano rotture devono essere tempestivamente ripristinate per scongiurare possibili eventuali contaminazioni.

Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nulla nel suolo.

Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive nonché in modo da confinare eventuali sversamenti.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove il materiale polverulento avvenga in sili, i limiti di emissione di considerano rispettati a condizione che i sili siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Le platee e le vasche di stoccaggio dei liquami e del letame devono rispettare i requisiti prescritti dalla DGR n.3792/2012.

Entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione la società dovrà trasmettere una relazione descrivente lo stato di vulnerabilità dell'acquifero sottostante l'area al fine di avere informazioni utili per prendere gli eventuali accorgimenti o realizzare presidi di controllo.

In relazione alle opere edili che dovranno essere intraprese si rammentano le disposizioni normanti le terre e rocce da scavo.

Realizzazione impianto

In relazione alle opere edili che dovranno essere intraprese si rammentano le disposizioni normanti le terre e rocce da scavo: articoli 41 e 41 bis della Legge n.98/2013.

Gestione dei materiali in ingresso

Dovranno essere registrate le quantità di effluenti e di tutte le biomasse in ingresso al fine del bilancio di massa così da ottenere il volume reale di digestato effettivamente prodotto da utilizzarsi in agricoltura.

Le eventuali cessioni per l'utilizzazione agronomica del digestato solido e liquido ad altre aziende, dovranno essere registrate su apposito registro.

Gestione delle emergenze e prevenzione incendi

Il gestore deve provvedere a mantenere una registrazione continua degli eventi anomali. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti produttivi e di abbattimento, adeguato equipaggiamento di protezione personale per gli operatori) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

Interventi relativi alla cessazione dell'attività

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Infrastrutture di connessione alla rete elettrica

- 1.le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui trattasi e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- 2.al termine della realizzazione dell'opera la Società è tenuta ad inviare al Gestore Energia Elettrica comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione delle opere di cui all'oggetto;
- 3.le opere dovranno essere sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 10 della L.R. 52\82 da parte della Società che resta obbligata a sostenere tutte le spese inerenti al collaudo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 52/82;
- 4.la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Città Metropolitana di Milano da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si sentissero danneggiati;
- 5.la Società resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- 6.la Società è tenuta ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R 52\82;
- 7.tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società

PRESCRIZIONI ENDOPROCEDIMENTI

- infrastrutture di connessione elettrica;
- paesaggistica;
- vigili del fuoco;
- AIPO;
- Settori della Città Metropolitana coinvolti nel procedimento: rifiuti, risorse idriche, agricoltura, pianificazione, AIA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. DPR 53/98 concernente la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione, alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
2. D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale"

3. In particolare le parti:
 4. seconda;
 5. terza;
 6. quarta;
 7. quinta.
-
8. Legge Regionale 24/2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"
 9. D.g.r. 6501/2001 "Allegato C Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia"
 10. D.g.r. 5290/2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (l.r. 24/2006, artt. 2, comma 2 e 30, comma 2) - Rettifica delle dd.g.r. n. 6501/01 e n. 11485/02"
 11. D.g.r. n. 3934/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"
 12. D.g.r. 3018/2012 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"
 13. D.Lgs 16/03/1999, n. 79 e smi sull'attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
 14. le Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 27 del 25/02/1999 e n. 201 del 11/11/2004;
 15. D.Lgs 8 febbraio 2007, n.20 e smi concernente attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE;
 16. D.Lgs 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
 17. L.R. n. 26/2003 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore ai 300 Mwt;
 18. D.G.R. IX/2605 del 30/11/11 - Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/07;
 19. Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 20. D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
 21. D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 22. D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che recepisce, come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento;
 23. D.G. R. n° IX/3298 del 18/04/2012 "linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)";
 24. D.P.C.M. 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
 25. DM Sviluppo Economico 5/9/2011 relativo alla CAR
 26. D.G.R. n° X/1990 del 20/06/2014 recante i criteri d'individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti.
 27. D.M. Ambiente 19 maggio 2016, n. 118. Aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas. Modifica del Dlgs 152/2016.